

N. 02501/2009 REG.SEN.
N. 00712/2009 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni,

Sul ricorso numero di registro generale 712 del 2009, proposto da:

SORRENTINO Fabio, rappresentato e difeso dall'avv. Mario Monteverde,
con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Massimo Andreis in Torino,
via Pietro Palmieri, 40;

contro

il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino,
presso la quale domicilia in Torino, corso Stati Uniti, 45;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

dell'ordinanza n. cat. 2°/2009/778 emessa, ex L. 401/89, dal Questore
della Provincia di Novara in data 24/4/2009, con la quale è stato stabilito
il divieto di accesso per l'istante, a tutti i luoghi del territorio nazionale e

degli altri Stati membri dell'Unione Europea dove si svolgono manifestazioni sportive calcistiche, relative ai campionati nazionali professionistici e semiprofessionistici, ai tornei internazionali (Champions League, Coppa UEFA, ecc.) e alla Coppa Italia, ai tornei amichevoli ed alle partite della Nazionale Italiana di calcio, in occasione del loro svolgimento, ivi compresi i tempi di afflusso e deflusso dall'impianto sportivo, nonché i luoghi interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle medesime competizioni, per il periodo di anni tre dalla data di notifica del provvedimento, nonché di ogni altro atto coordinato, connesso e collegato.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Vista la deliberazione, in data 16 luglio 2009, della Commissione per il gratuito patrocinio a spese dello Stato, costituita presso questo tribunale, con la quale il ricorrente è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 ottobre 2009 la dott.ssa Manuela Sinigoi; Comparsi l'avv. Michele Franzosi, su delega dell'avv.

Monteverde per la parte ricorrente e l'avv. Giua per il Ministero resistente;

Avvisate le stesse parti ai sensi dell'art. 21 decimo comma della legge n. 1034/71, introdotto dalla legge n. 205/2000;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

Il Questore di Novara, con provvedimento del 24 aprile 2009 – cat. 2/2009/778 /Div. Pol. Ant., emesso ai sensi dell'art. 6 della Legge 13

dicembre 1989, n. 401, ha vietato al signor SORRENTINO Fabio l'accesso a tutti i luoghi del territorio nazionale e degli altri Stati membri dell'Unione Europea dove si svolgono manifestazioni sportive calcistiche, relative ai campionati nazionali professionistici e semiprofessionistici, ai tornei internazionali (Champions League, Coppa UEFA, ecc.) e alla Coppa Italia, ai tornei amichevoli ed alle partite della Nazionale Italiana di calcio, in occasione del loro svolgimento, ivi compresi i tempi di afflusso e deflusso dall'impianto sportivo, nonché ai luoghi interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle medesime competizioni, per il periodo di anni tre dalla data di notifica del provvedimento, nonché di ogni altro atto coordinato, connesso e collegato. Inoltre, in considerazione della pericolosità dell'interessato, ha prescritto l'ulteriore misura dell'obbligo di presentazione presso gli uffici della Questura, munito di valido documento di identificazione, trenta minuti dopo l'inizio e trenta minuti prima della fine di ogni incontro di calcio che la squadra del "Novara" disputerà nel campionato, nei trofei e nelle coppe nazionali e internazionali.

L'adozione del provvedimento viene motivata dal Questore con la pericolosità del Sorrentino, evinta dal comportamento tenuto dallo stesso in occasione dello svolgimento di precedenti manifestazioni sportive e non solo e ritenuta tale da porre in pericolo la sicurezza pubblica.

Si legge, infatti, che in data 29 marzo 2009 in Novara, in occasione dell'incontro di calcio Novara-Cesena, valevole per il campionato di calcio 1^a divisione – girone A – anno 2008/2009, disputato presso lo stadio comunale "Silvio Piola", il sig. Fabio Sorrentino, assieme ad un altro tifoso del Novara, impediva, con toni minacciosi e aggressivi, richiamando, altresì, l'attenzione di altri tifosi presenti al Bar Novara, affinché dessero loro

sostegno, l'identificazione da parte di un equipaggio della squadra volante di tre soggetti, uno dei quali, alla vista degli agenti e con l'intento di eluderne il controllo, aveva prelevato dalla tasca e gettato a terra sotto un'autovettura parcheggiata una bottiglia vuota in vetro e una catena in metallo della lunghezza di cm. 110.

Successivamente a tali fatti, nel corso della perlustrazione della zona circostante lo stadio, il personale operante ha, inoltre, riconosciuto il Sorrentino in un gruppo di tre giovani nel parcheggio riservato ai tifosi ospiti e questi, richiesto di fornire le proprie generalità, ha rifiutato di declinarle, minacciando e cercando lo scontro fisico con gli agenti, fatti per cui è stato sottoposto ad indagini, in stato di libertà, per i reati di violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto di indicazioni sull'identità personale in concorso.

A carico del Sorrentino risultano, altresì, condanne nel 2000 per furto aggravato, nel 2001 per violazione della legge sulle sostanze stupefacenti, estorsione e ricettazione, nel 2006 per falsità ideologica, materiale e sostituzione di persona; è stato, altresì, sottoposto ad indagini, in stato di libertà nel 1998 per oltraggio, resistenza e violenza a pubblico ufficiale, nel 1999 per danneggiamento e nel 2000 per ricettazione.

Successivamente alla notifica dell'avviso di avvio del procedimento volto all'adozione delle su indicate misure e, nello specifico, in occasione dell'incontro di calcio Novara-Verona dell'11 aprile 2009 risulta, altresì, che il Sorrentino, al termine della partita, abbia aggredito tre tifosi del Verona all'esterno del Bar Novara.

Sicché il Questore, ritenendo che tale ultimo comportamento costituisse ulteriore grave indizio della sua pericolosità ha valutato che fosse "sopraggiunta l'urgenza dell'adozione del provvedimento di divieto di

accesso agli impianti in cui si svolgono manifestazioni sportive, anche in vista dell'imminente partita Novara-Spal ... che si disputerà domenica 26 aprile 2009, alla presenza di una folta rappresentanza della tifoseria ospite..." e, quindi, ha adottato il provvedimento di cui trattasi.

Il Sorrentino, assumendo l'illegittimità del provvedimento questorile, lo ha impugnato innanzi a questo Tribunale Amministrativo Regionale, chiedendone l'annullamento, previa sospensione cautelare, anche inaudita altera parte.

Ha affidato il ricorso ai seguenti motivi di gravame:

1. " Violazione di legge ed eccesso di potere, per motivazione carente e contraddittoria".
2. " Eccesso di potere per motivazione contraddittoria".
3. " Eccesso di potere per motivazione carente e contraddittoria. Violazione di legge ex art. 21octies, I comma, L. 241/1990".
4. "Eccesso di potere per motivazione carente e/o contraddittoria, con violazione di legge ex art. 21octies, I comma, L. 241/1990".

Il Presidente del Tribunale, con decreto n. 499/2009 del 29 giugno 2009, ha rigettato l'istanza di sospensione cautelare in via provvisoria del provvedimento impugnato, "ritenuto che quanto rappresentato non si configura come un caso di estrema gravità ed urgenza tale da non consentire neppure la dilazione della trattazione della domanda cautelare fino alla data della camera di consiglio dell'8 luglio 2009".

All'udienza camerale dell'8 luglio 2009 il Tribunale, con ordinanza n. 554/i/2009, ha disposto procedersi ad integrazione istruttoria.

Il Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato, si è costituito in giudizio, depositando la documentazione istruttoria prodotta dalla Questura di Novara in ottemperanza alla su

indicata ordinanza.

Alla successiva udienza camerale del 14 ottobre 2009 il Presidente del Collegio ha comunicato alle parti come, all'esito della stessa, avrebbe potuto essere emessa decisione in forma semplificata, e queste non hanno espresso rilievi o riserve.

Ritiene, preliminarmente, il Collegio che il giudizio possa essere effettivamente definito con sentenza in forma semplificata emessa, ai sensi degli artt. 21, comma 10, e 26, commi 4 e 5, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 (come modificati rispettivamente dagli artt. 3 e 9 della legge 21 luglio 2000, n. 205), adottata in esito alla camera di consiglio per la trattazione dell'istanza cautelare, stante la completezza dell'istruttoria, l'integrità del contraddittorio e l'avvenuta esaustiva trattazione delle tematiche oggetto di giudizio e avendo il Presidente del Collegio rese edotte le parti di tale eventualità.

Ritiene, peraltro, il Collegio che il ricorso sia infondato sotto tutti i profili di gravame e vada respinto.

Sono prive di pregio, infatti, le doglianze sollevate con il primo ed il secondo motivo di gravame, che, stante la chiara connessione, possono venir vagliate assieme.

Osserva a tal proposito il Collegio che l'urgente adozione della misura si è resa necessaria a causa dei fatti di cui è stato protagonista il Sorrentino successivamente all'invio della comunicazione di avvio del relativo procedimento e dell'imminente svolgimento della partita Novara/Spal, che non hanno consentito all'Autorità di differirne ulteriormente l'adozione.

Giova a tal proposito osservare, in punto di diritto, che l'art. 6, comma 1, L. n. 401/1989, nel testo novellato dalla L. n. 45/1995, coerente con la risoluzione del Parlamento Europeo dell'11 maggio 1985, sulle misure

necessarie per combattere il vandalismo e la violenza nello sport, ha attribuito al Questore il potere di inibire immediatamente l'accesso ai medesimi luoghi, nei confronti di chi sia risultato coinvolto in episodi in violenza in occasione o a causa di manifestazioni sportive. Tale peculiare potere si giustifica per l'esigenza di tutelare prontamente l'ordine pubblico, di garantire il regolare svolgimento delle manifestazioni sportive e di evitare che chi sia risultato coinvolto in un precedente episodio torni a frequentare i luoghi ove esse hanno luogo.

Trattasi di misura di prevenzione, sia pure atipica, che presenta analogie con l'obbligo o il divieto di soggiorno previsti dall'art. 5 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 e che prescinde dall'avvenuto accertamento giudiziale della responsabilità.

Essa è caratterizzata, infatti, dall'applicabilità a categorie di persone che versino in situazioni sintomatiche della loro pericolosità sociale, dall'attribuzione del potere di disporla al questore, dall'obbligo di una, pur concisa, motivazione, dall'assoggettamento alla convalida dell'autorità giudiziaria, da adottare con provvedimento "de plano".

E le particolari esigenze di necessità ed urgenza connaturate con la misura di cui trattasi -la cui finalità è quella di preservare l'ordine pubblico- portano a ritenere non sussistente l'obbligo per l'Amministrazione di dare avviso agli interessati dell'avvio del relativo procedimento (cfr. Cass. pen., 8.6.2005, n. 21405; sez. I, 26.11.2004, n. 46043; 24.1.2003, n. 3759; 16.1.2003, n. 1960; T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 3.2.2005, n. 58 e n. 59; T.A.R. Calabria, Catanzaro, 15.7.2004, n. 1625; T.A.R. Umbria, Perugia, 16.1.2004, n. 8; T.A.R. Friuli-Venezia Giulia, 25.10.2003, n. 740 e 28.6.2003, n. 460).

Sicché, a maggior ragione, il verificarsi di ulteriori fatti, sintomatici di quella

pericolosità che la norma considera idonea a sorreggere l'adozione della misura, possono giustificare anche l'accelerazione di un procedimento già eventualmente in corso, consentendo all'Amministrazione di prescindere dall'acquisizione delle memorie cui era preordinata la comunicazione di avvio del procedimento che, pur non essendovi tenuta, aveva comunque inviato.

E ciò a maggior ragione quando, come nel caso di specie, la comunicazione di avvio del procedimento, anziché dissuadere l'interessato dal porre in essere quelle condotte che la norma di cui all'art. 6, comma 1, L. n. 401/1989 considera utili presupposti per l'adozione da parte del Questore delle misure di cui si discorre, viene di fatto ignorata.

Nessuna contraddittorietà, eccesso di potere o motivazione carente o contraddittoria è ravvisabile, pertanto, nell'agire dell'Amministrazione che, dopo l'invio, non obbligatorio, della comunicazione di avvio del procedimento, ritenga di integrare la parte motiva del provvedimento finale successivamente adottato con l'indicazione di circostanze fattuali sopravvenute che, oltre ad essere idonee ex sé a giustificare l'adozione, danno contezza delle ragioni per cui la misura è stata adottata prima dell'acquisizione delle memorie assentite.

Viepiù quando, come nel caso di specie, la tipologia e la quantità delle circostanze fattuali che hanno portato l'Amministrazione a ritenere necessaria l'adozione della specifica misura sono tali da destare particolare allarme sociale e da richiedere il sollecito intervento al fine di evitare l'ulteriore verificarsi di avvenimenti pregiudizievoli per la sicurezza e la tranquillità pubblica.

Parimenti priva di pregio appare anche la doglianza sollevata con il terzo motivo di gravame.

Contrariamente a quanto ritenuto dal ricorrente, infatti, il divieto imposto dal Questore non risulta affetto dalle genericità denunciate.

In disparte ogni considerazione in ordine alla lamentata omessa individuazione temporale delle tempistiche di afflusso e deflusso dall'impianto sportivo che, invero, la norma non contempla, ma che in ogni caso appare sufficientemente circostanziata proprio grazie alla precisa terminologia utilizzata dal Questore, posto che i termini "afflusso" e "deflusso" individuano proprio due momenti temporali facilmente determinabili, avuto riguardo a ciò che abitualmente accade in occasione degli eventi sportivi considerati, osserva il Collegio che l'Amministrazione risulta aver sufficientemente assolto all'onere di "specificazione" del divieto, nei termini previsti dalla norma.

L'art. 6, primo comma, della L. n. 401/1989 prevede espressamente, infatti, che il Questore può disporre il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive "specificamente indicate" nonché a quelli, "specificamente indicati", interessati alla sosta, al transito ed al trasporto di coloro che partecipano od assistono alle competizioni medesime.

Osserva a tal proposito il Collegio che, con riferimento alla previsione del divieto riferita ai luoghi interessati alla sosta, al transito ed al trasporto di coloro che partecipano od assistono alle competizioni medesime, il Questore s'è premurato di specificare, con nota in calce al provvedimento, che "per luoghi interessati alla sosta, al transito o al trasporto si intendono tutte le strade, vie o piazze limitrofe all'impianto sportivo, quelle utilizzate per portarsi dai parcheggi agli impianti sportivi, i parcheggi stessi normalmente utilizzati nei giorni in cui si svolgono manifestazioni calcistiche, gli esercizi pubblici che esistono nei pressi degli impianti

sportivi e che abitualmente sono frequentati prima, durante e dopo gli incontri di calcio, le stazioni ferroviarie, di metropolitana e dei mezzi di superficie utilizzate dai tifosi per raggiungere gli impianti sportivi, i vagoni dei mezzi stessi con particolare riferimento a quelli dei convogli appositamente predisposti per il trasporto dei tifosi”.

Nessun equivoco può, pertanto, derivare dal riferimento alle “stazioni ferroviarie, di metropolitana e dei mezzi di superficie” (la cui ubicazione è nota, e comunque sono ben visibili ed abbondantemente segnalate, al pari dell’esistenza dei treni speciali o degli esodi organizzati dei tifosi, limitati alle partite dei campionati professionistici e semiprofessionistici).

Sembra, altresì, evidente che il riferimento alle “strade, vie e piazze limitrofe all’impianto sportivo”, a “quelle utilizzate per portarsi dai parcheggi agli impianti sportivi”, ai “parcheggi stessi normalmente utilizzati nei giorni in cui si svolgono manifestazioni calcistiche” e agli “esercizi pubblici che esistono nei pressi degli impianti sportivi e che abitualmente sono frequentati prima, durante e dopo gli incontri di calcio”, interpretati con aderenza al significato corrente delle parole, “portano ad individuare gli spazi direttamente adiacenti agli impianti sportivi e quelli ufficialmente destinati, dalle amministrazioni locali e dalle autorità di pubblica sicurezza, allo stazionamento delle c.d. carovane di tifosi, non certo ad ogni strada che risulti utile al parcheggio da parte di chi si reca allo stadio. In sostanza, il divieto in esame scatta in presenza di un rilevante afflusso di massa di tifosi in occasione di manifestazioni calcistiche di notevole importanza, come tale agevolmente prevedibile e percepibile” (T.A.R. Umbria, 11 novembre 2008, n. 723).

Si può convenire che la misura cautelare, così intesa, ha una portata affittiva notevole, ma essa appare proporzionata alla pericolosità dei

comportamenti che intende prevenire, disincentivare e reprimere, così da rendere giustificato anche il particolare grado di attenzione e di commisurazione al contesto della propria condotta futura che il soggetto responsabile di tali comportamenti è tenuto ad avere.

La previsione, pertanto, contrariamente a quanto ritenuto, non appare né generica, né indeterminata e, quindi, decisamente inadeguata a comportare un estensivo e generico limite alla capacità di movimento della persona, con conseguente contrasto al parametro costituzionale.

Priva di pregio risulta, infine, anche la doglianza sollevata con l'ultimo motivo di gravame, posto che, a prescindere dalla considerazione che l'elemento di valutazione di cui il ricorrente assume la violazione non risulta assolutamente contemplato dalla fattispecie normativa, la durata della misura applicata appare in ogni caso ragionevolmente giustificata dai reiterati episodi di violenza e dalla condotta di vita tenuta dall'interessato, di cui è data sufficiente contezza nella parte motiva del provvedimento.

In definitiva, il ricorso è infondato nei termini dianzi esposti e deve essere respinto.

Dall'accertata manifesta infondatezza del proposto gravame, consegue la revoca, ai sensi dell'art. 136, comma 2, del D.P.R. 30.5.2002 n. 115, dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, disposto, in via anticipata e provvisoria, con deliberazione del 16/7/2009 della Commissione per il patrocinio a spese dello Stato costituita presso questo tribunale ai sensi dell'art. 126 del D. Lgs. 30.5.2002, n. 113.

Non pare possano sussistere dubbi, infatti, sulla possibilità di revoca della ammissione al patrocinio da parte a spese dello Stato del giudice investito della causa (cfr. TAR Lazio, III, 4.6.2007, n. 5134; 7.8.2006, n. 7082; 16.1.2007, n. 275; 2.3.2007, n. 1959; TAR Toscana, I, n. 390/2006 e n.

157/2006; TAR Campania, Napoli, IV, n. 1879/2006 e n. 1042/2006), atteso che il citato art. 136, al secondo comma, espressamente prevede che “con decreto il magistrato revoca l'ammissione al patrocinio provvisoriamente disposta ..., se risulta l'insussistenza dei presupposti per l'ammissione ovvero se l'interessato ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave” e la prima circostanza deve ritenersi sussistere nella specie, alla luce della palese infondatezza del gravame.

Ai sensi dell'art. 126, primo comma, dello stesso D.P.R. n. 115/2002, infatti, costituisce presupposto per l'ammissibilità al menzionato patrocinio la circostanza che “le pretese che l'interessato intende far valere non appaiono manifestamente infondate”.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come indicato nella parte dispositiva.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Sezione II, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.

Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio a favore dell'Amministrazione resistente, che vengono liquidate nell'importo complessivo di Euro 1.000,00 (mille/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 14 ottobre 2009 con l'intervento dei Magistrati:

Giuseppe Calvo, Presidente

Manuela Sinigoj, Referendario, Estensore

Antonino Masaracchia, Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 14/11/2009

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO